

|  |                                                                                          |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                                                          |      |
|  | <b>CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI</b>               |      |
|  | <b>ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO</b>                  |      |
|  | <b>DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4125 del 16/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)</b> |      |
|  | <b>DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO</b>                                            |      |
|  | <b>TRA</b>                                                                               |      |
|  | la <b>Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico</b> , di seguito         |      |
|  | denominata <b>Fondazione IRCCS</b> o anche "soggetto promotore", con sede in             |      |
|  | Milano via Francesco Sforza 28 – partita Iva 04724150968, rappresentata dal              |      |
|  | Direttore Generale dott. Matteo Stocco,                                                  |      |
|  | <b>E</b>                                                                                 |      |
|  | La <b>Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori</b> di seguito denominata           |      |
|  | <b>Istituto Tumori</b> o anche "soggetto ospitante", con sede a Milano in Via            |      |
|  | Venezian n. 1 – partita Iva 03622120131 codice fiscale 80018230153,                      |      |
|  | rappresentata dal Presidente dott. Gustavo Galmozzi, domiciliato per la                  |      |
|  | carica presso la sede dell'Istituzione predetta;                                         |      |
|  | di seguito definite anche collettivamente come "le parti                                 |      |
|  | <b>PREMESSO CHE</b>                                                                      |      |
|  | 1. La Fondazione IRCCS è stata individuata quale sede accreditata per lo                 |      |
|  | svolgimento del corso di Laurea delle Professioni Sanitarie in Tecniche di               |      |
|  | Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano;                             |      |
|  | 2. La Fondazione IRCCS in data 04/09/2026 ha stipulato con l'Università degli            |      |
|  | Studi di Milano una convenzione attuativa per il funzionamento del Corso                 |      |
|  | di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico con validità sino alla                    |      |
|  | conclusione dell'Anno Accademico 2028/2029 (30.09.2029);                                 |      |
|  | 3. l'articolo 2, punto 4 della sopra citata convenzione, prevede che qualora             |      |
|  | le strutture e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione IRCCS non                |      |
|  |                                                                                          | 1/12 |

|  |                                                                                      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                                                      |      |
|  | assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie      |      |
|  | per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di   |      |
|  | laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, la Fondazione IRCCS Ca'                 |      |
|  | Granda Ospedale Maggiore Policlinico, d'intesa con il Collegio Didattico             |      |
|  | Interdipartimentale di ciascun Corso di Laurea, si impegna a stipulare               |      |
|  | ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche      |      |
|  | o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per     |      |
|  | le attività formative"; La Fondazione IRCCS, con nota conservata agli atti,          |      |
|  | ha proposto il rinnovo della convenzione con l'Istituto Tumori per il                |      |
|  | funzionamento del summenzionato Corso di Laurea;                                     |      |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>                                         |      |
|  | <b>Art.1 – Oggetto della convenzione</b>                                             |      |
|  | La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art.2 della                |      |
|  | convenzione di cui in premessa, stipulata tra l'Università degli Studi di Milano e   |      |
|  | la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.                        |      |
|  | L'Istituto Tumori, "soggetto ospitante", previa verifica della disponibilità         |      |
|  | interna, si impegna ad accogliere gli studenti iscritti al Corso di Laurea in        |      |
|  | Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università degli Studi di Milano ai fini      |      |
|  | dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista |      |
|  | dall'ordinamento didattico, mettendo a disposizione idonee attrezzature,             |      |
|  | servizi e personale.                                                                 |      |
|  | Le Parti prendono atto che il tirocinio didattico, svolto dagli studenti,            |      |
|  | unitamente all'attività didattica teorico-pratica, costituisce parte integrante      |      |
|  | del piano di studi degli studenti iscritti al corso di Laurea in Tecniche di         |      |
|  | Laboratorio Biomedico.                                                               |      |
|  |                                                                                      |      |
|  |                                                                                      | 2/12 |

## Articolo 2 - Modalità operative

All'inizio del periodo didattico, il Direttore delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea (facente parte, come previsto dal Regolamento di Ateneo, del competente organismo didattico nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti) concorderà, con il referente dell'Istituto Tumori, le attività di tirocinio, le relative modalità di svolgimento e il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto.

Si concorderanno, inoltre, il progetto formativo, il numero degli studenti che saranno ospitati e si darà esecuzione agli accordi stipulati. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla Fondazione IRCCS, in veste di responsabile della didattica professionalizzante, e dal Referente aziendale indicato dall'Istituto Tumori.

### **Il tutor provvede a:**

- programmare il tirocinio e valutare i risultati conseguiti dagli studenti secondo quanto stabilito dal progetto formativo di tirocinio;
- attestare la frequenza dello studente su apposita modulistica;
- esprimere il giudizio sull'attività svolta su apposite schede di valutazione, al termine del tirocinio.

La frequenza al tirocinio programmato è obbligatoria per gli studenti. L'articolazione oraria sarà concordata tra il Direttore delle Attività professionalizzanti ed il Tutor di tirocinio dell'Istituto Tumori.

### **Il tirocinante è tenuto a:**

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di

|  |                                                                             |      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                                             |      |
|  | coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto       |      |
|  | ospitante;                                                                  |      |
|  | – osservare le disposizioni dettate dal soggetto ospitante al fine di       |      |
|  | garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti, rispettando |      |
|  | le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,     |      |
|  | l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività   |      |
|  | formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08;                                |      |
|  | – mantenere la necessaria riservatezza ottemperando agli obblighi di        |      |
|  | riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in       |      |
|  | merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi           |      |
|  | acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;                             |      |
|  | – rispettare il codice disciplinare degli Studenti nelle sedi di tirocinio; |      |
|  | – rispettare il codice di comportamento di entrambe le Parti contraenti     |      |
|  | la presente convenzione e il Piano Triennale per la Prevenzione della       |      |
|  | Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) dell'Istituto Tumori.                   |      |
|  | <b>Il tirocinante ha diritto alla:</b>                                      |      |
|  | – sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità            |      |
|  | obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto prevede       |      |
|  | anche i casi di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per     |      |
|  | tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni  |      |
|  | solari per singolo evento;                                                  |      |
|  | – interruzione del tirocinio. In tal caso è tenuto a darne motivata         |      |
|  | comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del        |      |
|  | soggetto promotore.                                                         |      |
|  | <b>Articolo 3 - Obblighi delle parti</b>                                    |      |
|  |                                                                             | 4/12 |

Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria, pertanto, ai fini dell'espletamento dell'attività prevista dall'ordinamento didattico, **l'Istituto Tumori**, in qualità di soggetto ospitante si impegna a:

- accogliere gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico mettendo a disposizione idonee strutture logistiche, risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;
- seguire ed istruire attraverso il proprio personale, il tirocinante per tutta la durata dell'esperienza, per favorire un processo formativo con occasioni di conoscenza e di sperimentazione, garantendogli comprensione e rispetto e concorrendo alla determinazione del voto di tirocinio attraverso l'espressione di giudizi e di valutazioni di merito;
- garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza adottate per i propri dipendenti, nonché informarlo ed istruirlo sugli aspetti relativi all'igiene, alla salvaguardia della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, all'utilizzo di materiali ed attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale che dovessero rendersi necessari durante il tirocinio;
- verificare le presenze e la puntualità dello studente e registrarle nello specifico foglio presenze;
- segnalare tempestivamente alla Fondazione IRCCS e, in particolare, al Direttore delle Attività Professionalizzanti, eventuali problemi o difficoltà che dovessero presentarsi durante lo svolgersi dell'esperienza;
- informare tempestivamente il Direttore delle Attività Professionalizzanti in caso di infortunio occorso nell'espletamento delle attività presso l'Istituto

Tumori;

- acquisire il giudizio di idoneità emesso dal Medico Competente del soggetto promotore. Il giudizio e i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso l'Istituto Tumori;
- comunicare al Medico Competente della Fondazione IRCCS ogni informazione necessaria per l'adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione.

La **Fondazione IRCCS** si impegna, per il tramite del proprio Medico Competente:

- |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- certificare, prima dell'inizio del tirocinio pratico, l'idoneità alla mansione specifica dell'attività professionale inerente al Corso di Laurea prevista dal D.Lgs 81/2008;</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- conservare i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario in una cartella sanitaria personale presso la Fondazione IRCCS;</li></ul>                                  |

La **Fondazione IRCCS** si impegna, inoltre, ad erogare e certificare – direttamente o per il tramite dell'Università degli Studi di Milano – prima dell'inizio del tirocinio e per ogni tirocinante ospitato presso l'Istituto Tumori, la formazione in materia di sicurezza – parte generale, nonché rischi specifici – prevista dal D.Lgs n.81/2008;

#### **Articolo 4 - Oneri economici a carico delle parti**

La presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico delle Parti.

## Articolo 5 – Vigenza

Come indicato nelle premesse, l'Università degli Studi di Milano ha stipulato

con la Fondazione IRCCS in data 04/09/2026 apposita convenzione attuativa per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico con validità sino alla conclusione dell'Anno Accademico 2028/2028 (30.9.2029);

Per evitare l'interruzione delle attività previste per il funzionamento del Corso di Laurea, le parti recepiscono il c.3 dell'art. 14 della convenzione attuativa [...] *“gli effetti della presente convenzione sono da intendersi fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.”*

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione sino al termine dell'anno accademico 2028/2029 (30.9.2029).

#### **Articolo 6 – Referenti**

Per i rapporti con la Fondazione IRCCS, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, l'Istituto Tumori individua, quale referente, il Responsabile f.f. S.C. Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie o suo delegato;

Per i rapporti con l'Istituto Tumori, tramite gli uffici competenti, la Fondazione IRCCS individua, quale referente, il Direttore Didattico di sede del Corso di Laurea.

#### **Articolo 7 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa**

L'Università degli Studi di Milano garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (cfr. art.7 della convenzione attuativa).

#### **Art. 8 – Incarichi di docenza**

Il personale dell'Istituto Tumori in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali, previa preventiva comunicazione alla struttura interna

competente in materia di Personale s.c. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, può partecipare al Bando per gli incarichi di docenza per la Sezione del Corso con sede presso la Fondazione IRCCS. In tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

#### **Articolo 9 – Recesso e risoluzione**

Nel caso in cui la Fondazione IRCCS intenda avvalersi del diritto di recesso prima della scadenza naturale della convenzione, può esercitare tale facoltà dandone comunicazione all'Istituto Tumori con almeno 60 giorni di preavviso, per iscritto con Raccomandata A/R o mediante posta certificata.

Parimenti, l'Istituto Tumori può procedere al recesso comunicandolo alla controparte con Raccomandata A/R o mediante posta certificata, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

Le parti possono risolvere la presente convenzione qualora, su indicazione motivata del proprio Referente, inoltrata per iscritto al Direttore competente, si giudicasse inadeguato l'apporto fornito dalle stesse rispetto agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Articolo 10 - Esclusione del rapporto di dipendenza**

Le Parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare, in nessun caso, l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente e le Parti stesse.

#### **Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali**

L'Istituto Tumori si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione - anche successivamente alla cessazione della stessa - le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza e come tali

definite dalla Fondazione IRCCS.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

L'Istituto Tumori, nella figura all'uopo individuata, designa, ai sensi dell'art. 2 – quaterdecies del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i tirocinanti che svolgono attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati". I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Istituto Tumori e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito del tirocinio.

L'Istituto Tumori è da considerarsi Titolare del trattamento anche dei dati dei tirocinanti, trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti.

## **Art. 12 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della**

### **Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

In ottemperanza al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori della Fondazione IRCCS sono tenuti ad osservare.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di

diritto del rapporto di collaborazione o il recesso dell'attività di tirocinio in corso in caso di violazione del Codice di comportamento da parte del tirocinante, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità. Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) dell'Istituto Tumori pubblicato nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale <https://www.istitutotumori.mi.it/>.

La Istituto Tumori ha adottato il Regolamento aziendale per "La gestione delle segnalazioni di tutela degli illeciti e tutela del segnalante", in conformità al D.Lgs. n. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC. Il regolamento e la documentazione, comprensiva di informativa, sono reperibili sul sito web istituzionale nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente – Segnalazioni Whistleblowing" <https://www.istitutotumori.mi.it/>.

Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate al RPCT della Istituto Tumori mediante diversi canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, ed anche con modalità informatizzata attraverso la piattaforma di WhistleblowingPA, il cui link di accesso è pubblicato nella sezione di "Amministrazione Trasparente".

Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi ad invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

#### **Articolo 14 – Rinvii normativi**

Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla relativa normativa nazionale e

regionale in materia.

#### **Articolo 15 – Modifiche alla convenzione**

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

#### **Articolo 16 – Conformità atto**

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I<sup>a</sup> del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), è a carico del soggetto promotore, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

#### **Articolo 17 - Risoluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, si cercherà una risoluzione in via bonaria.

Fallito il tentativo di risoluzione in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Per la **Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**

Il Presidente

Dott. Gustavo Galmozzi